

COMUNE DI USTICA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

*(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023
ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)*

N. 1 del 21 luglio 2023

Oggetto: Insediamento dell'OSL ai sensi dell'art. 252, c. 2, del d.lgs. 267/2000 e approvazione dell'avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Ustica.

L'anno duemilaventitré il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 12:19, presso la sede del Comune di Ustica è presente il dott. Giovan Battista Montemaggiore in qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato, ai sensi dell'art. 252 del d. lgs. 267/2000, con d.P.R. del 10 luglio 2023.

È, altresì, presente in modalità telematica, ai sensi del Regolamento Comunale sulle riunioni a distanza adottato con deliberazione di Consiglio n. 4 del 09/05/2022, il dott. Luigi Calamia, Segretario generale dell'Ente, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso:

- che il Comune di Ustica, con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 14/04/2023, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Ustica, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 18 luglio 2023 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione, dott. Giovan Battista Montemaggiore;
- che il richiamato decreto di nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione è stato assunto al protocollo dell'Ente al n. 4287 del 19/07/2023.

Considerato

- che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), l'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione deve avvenire entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento di nomina;
- che ai sensi dell'art. 252, comma 1, TUEL, "*Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario... nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri?*".

Atteso

- che in data odierna l'Organo Straordinario di Liquidazione nominato con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 si è regolarmente insediato.

Considerato

- che l'Organo Straordinario di Liquidazione, sprovvisto di personalità giuridica autonoma e, pertanto, di una propria partita IVA e/o codice fiscale, dovrà avvalersi della personalità giuridica del Comune di Ustica;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;
- che lo stesso è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nello svolgimento delle attività di pertinenza della propria gestione straordinaria;
- che, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, *“l'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario”* e che *“l'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi... emanare direttive burocratiche”, “può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale”*.

Preso atto

- che l'Organo Straordinario di Liquidazione è organo sostitutivo di quelli ordinari dell'ente la cui *“nomina, seppure limitatamente alla gestione del debito pregresso, si inquadra nell'ambito dei poteri sostitutivi utilizzati dallo Stato (art. 120 Cost.), a garanzia della erogazione unitaria ed uguale, sul territorio nazionale, delle prestazioni costituzionalmente necessarie ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost.”* (cfr. Sezione di controllo della Corte dei conti per la Campania, deliberazione n. 198/2019/PRSP);
- che, pertanto, l'Organo Straordinario di Liquidazione non potendosi avvalere del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in caso di giudizio, potrà richiedere l'assistenza legale dell'Avvocatura dell'Ente o di incaricare un professionista esterno e terzo rispetto alle parti in giudizio.

Atteso

- che l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione deve essere svolta in ossequio alle disposizioni del TUEL e, in particolare, a quelle contenute nel Titolo VIII “ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI”, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, nonché a quelle del Codice civile che, per quanto compatibili, possono applicarsi;
- che il Commissario Straordinario di Liquidazione adempie ai propri doveri con la massima diligenza e riservatezza.

Preso atto

- che l'ultimo rendiconto regolarmente approvato dal Consiglio comunale di Ustica con deliberazione n. 24 del 07/10/2022 è quello relativo all'esercizio finanziario 2021;
- che l'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato dal Consiglio comunale di Ustica con deliberazione n. 28 del 28/10/2022 è quello relativo agli esercizi finanziari 2022/2024;
- che, ai sensi dell'art. 252, comma 4, TUEL, *“l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:*
 - a) rilevazione della massa passiva,*
 - b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali*
 - c) liquidazione e al pagamento della massa passiva.”*

Ritenuto

- che, attesa la sopra menzionata ricognizione dei documenti contabili regolarmente approvati e la disposizione *testè* citata, la competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione comprende fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2022.

Considerato

- che la consolidata giurisprudenza contabile che prevede, *“dunque, la possibilità di operare un netto discrimen tra le regole ordinarie che presidiano la gestione dell'Ente in bonis e quelle proprie, eccezionali ed inderogabili applicabili alla gestione dissestata che prevedono non solo procedure straordinarie ad hoc per il dissesto,*

ma anche competenze straordinarie ad hoc ed un organo straordinario ad hoc, in funzione sostitutiva di quelli ordinari” (cfr. Corte dei conti, Sez. delle autonomie, delib. n. 12/SEZAUT/2020/QMIG);

- altresì che la stessa giurisprudenza ha enunciato il principio di diritto secondo il quale *“Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.”.*

Visto

- l’art. 254, comma 3, TUEL, secondo cui l’Organo Straordinario di Liquidazione provvede alla liquidazione e al pagamento della massa passiva di propria competenza costituita da:
 - a) debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;
 - b) debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte;
 - c) debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di liquidazione.

Preso atto

- che, al fine della corretta esegesi della normativa contenuta nel citato art. 254 TUEL, i giudici contabili hanno ribadito che questa *“ha lo scopo di attrarre alla gestione straordinaria atti e fatti che si verificano a cavallo delle due gestioni, allo scopo di raccogliere tutte le pendenze derivanti dalla gestione in crisi e far sì che la gestione risanata non abbia ancora da ripianare oneri che provengono dal passato”, “...salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all’esecuzione si realizzi successivamente.”*(cfr. Corte dei conti, Sez. delle autonomie, delib. n. 21/SEZAUT/2020/QMIG).

Ritenuto

- che, trovando il finanziamento del debito pregresso copertura nelle risorse così come individuate dall’art. 255, comma 1, TUEL, la Commissione Straordinaria di Liquidazione provvede all’accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato previsto dal medesimo articolo, dai residui da riscuotere, dai ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall’ente, da altre entrate e, se necessari, dai proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

Considerato

- che per l’individuazione della massa attiva occorrerà, altresì, tenere conto delle seguenti poste contabili così determinate:
 - a) fondo di cassa al 31 dicembre 2022 attualizzato per effetto delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, con i pagamenti dei residui passivi effettuati prima della dichiarazione di dissesto, così come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, riversando tutte le somme incassate, a valere sulla gestione dei residui attivi, dal giorno successivo alla dichiarazione di dissesto a favore dell’Organo Straordinario di Liquidazione;
 - b) residui attivi ancora da riscuotere alla data odierna, quantificati con certezza e già revisionati;
 - c) ratei dei mutui disponibili non utilizzati e confermati dall’Istituto erogante;
 - d) altre entrate, anche straordinarie, derivanti dal recupero dell’evasione tributaria e del contenzioso in via giudiziale, da azioni intraprese contro terzi per percezione illegittima o illecita, da fitti attivi, da interessi attivi sul conto liquidazione, da alienazione di beni mobili e immobili del patrimonio disponibile non indispensabile;
 - e) proventi della cessione di attività produttive;
 - f) risorse finanziarie da recuperare nel bilancio corrente e in quelli futuri, nei tempi e nei modi consentiti dalla legislazione vigente;
 - g) eventuali quote di avanzi di amministrazione non vincolati;
 - h) eventuali contributi straordinari.

Ritenuto

- di voler intraprendere la propria attività improntata alla leale collaborazione con l'Amministrazione comunale anche allo scopo di dare effettività al proprio ruolo nel processo di risanamento dell'Ente;
- in tal senso, di voler acquisire tutti i dati relativi al sistema delle entrate unitamente alle correlate banche dati, sia dagli eventuali concessionari che dai competenti uffici dell'Ente, al fine di avviare analisi dettagliate sulla consistenza delle entrate di qualsiasi genere e, ove possibile, di implementare attività di recupero per il periodo di propria competenza considerando che talune misure potrebbero, altresì, riverberarsi anche sulla gestione ordinaria e migliorare gli equilibri di bilancio.

Considerato

- pertanto, che l'Organo Straordinario di Liquidazione *“deve decidere sull'ammissibilità delle domande formulate dagli aventi diritto entro i termini e con le modalità indicate dal comma 2 del ripetuto art. 254, ed anche sulla fondatezza delle posizioni debitorie di cui al successivo comma 3. Tale decisione deve essere formalizzata in un apposito provvedimento da notificare agli interessati, al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, e può essere corroborata dalla documentazione raccolta in fase istruttoria, a termini anche del comma 4, che attribuisce all'OSL la facoltà di chiedere all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino l'effettività delle prestazioni rese, nonché la loro attinenza alle competenze istituzionalmente affidate all'ente locale. Alle anzidette competenze devono aggiungersi quelle riferite all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento di cui all'art. 255”* (cfr. Corte dei conti, Sez. delle autonomie, delib. n. 3/QMIG/2017);
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione *“quale dominus esclusivo della peculiare procedura finalizzata al risanamento dell'ente, ha assunto una propria specificità, connotandosi sempre più quale organo sostitutivo di quelli ordinari dell'ente, titolare di elevati poteri organizzatori (ex art. 253 Tuel)”* (cfr. Corte dei conti, Sez. delle autonomie, delib. n. 12/SEZAUT/2020/QMIG).

Ritenuto

- pertanto, di dover richiedere alla Civica amministrazione del Comune di Ustica, in persona del Sindaco *pro tempore*, nella qualità di Rappresentante legale dell'Ente, ai sensi dell'art. 253, commi 1 e 2, del TUEL e dell'art. 4, commi 8 e 8bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378:
 - a) che venga garantito l'accesso a tutti gli atti dell'Ente;
 - b) la fornitura di idonei locali, delle attrezzature, dei mezzi operativi e del personale per l'espletamento del proprio mandato, compatibilmente con le risorse umane e strumentali di cui dispone;
 - c) l'elenco dei documenti di cui all'allegato n. 3, da produrre, preferibilmente in formato elettronico, entro 20 giorni.

Considerato

- di dover individuare un assetto organizzativo in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;
- di dover adottare appositi provvedimenti per la definizione di una struttura di supporto alla propria attività e, in caso dicomprovate esigenze anche al fine di adeguare costantemente la propria azione amministrativa all'evolversi della gestione straordinaria, di potersi dotare di personale, di acquisire consulenze e attrezzature ulteriori le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'Ente.

Ritenuto

- di dover affidare il coordinamento delle attività operative a supporto dell'Organo Straordinario di Liquidazione al Segretario generale dell'Ente *pro tempore*, nonché l'esecuzione della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario.

Considerato

- di dover dare immediato avvio alle attività propedeutiche alla complessa procedura di liquidazione del dissesto, in ossequio alla disposizione contenuta nell'art. 254, comma 2, TUEL, secondo cui entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, l'Organo Straordinario di Liquidazione dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale (allegato n. 1); col suddetto avviso l'Organo Straordinario di Liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di

sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera (allegato n. 2), corredata di idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

Visto

- che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, è necessario istituire un servizio di cassa a mezzo di stipula di apposita convenzione con un Istituto bancario per l'accensione di un conto corrente intestato all'Organo Straordinario di Liquidazione, specificando ulteriormente che, per gli enti locali il cui Tesoriere è un Istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato e nel rispetto delle regole sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e integrazioni.

DELIBERA

1. di dichiarare validamente insediato, in data odierna, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Ustica, nominato con D.P.R. del 10 luglio 2023;
2. di approvare lo schema di avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Ustica, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di invitare l'Amministrazione comunale a dare immediata ed adeguata diffusione all'avviso di cui all'allegato n. 1 ed al relativo modello di istanza di ammissione alla massa passiva dei creditori dell'ente, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del d.lgs. n. 267/00 e dell'art. 9, co. 1, del D.P.R. n. 378/93, mediante pubblicazione:
 - sull'albo pretorio on line del Comune di Ustica;
 - sull'home page del sito internet istituzionale;
 - quale comunicato stampa per gli organi di informazione;
 - per estratto a mezzo stampa su almeno un quotidiano di maggiore diffusione autorizzando sin d'ora il Comune di Ustica ad anticipare le spese necessarie per conto della gestione di liquidazione;
4. di richiedere all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 253, comma 1, TUEL e dell'art. 4, commi 8 e 8bis del d.P.R. n. 378/1993, i documenti indicati nell'allegato n. 3 alla presente deliberazione nonché la disponibilità di locali idonei, di attrezzature e di risorse umane, nel numero richiesto da questo OSL, a supporto per l'espletamento del proprio mandato, nonché di attivare sul sito istituzionale una apposita sezione dedicata all'attività e agli atti del Commissario straordinario di liquidazione;
5. di richiedere al Tesoriere comunale l'apertura di un conto corrente speciale di tesoreria per la gestione dei mezzi finanziari occorrenti al risanamento dell'Ente utilizzando la medesima convenzione attualmente vigente per il Comune di Ustica;
6. di richiedere ai concessionari della riscossione di provvedere a versare sul conto corrente speciale intestato all'Organo Straordinario di Liquidazione i proventi che afferiscono agli esercizi precedenti al 31 dicembre 2022;
7. di richiedere agli organi competenti l'estinzione giudiziale delle procedure esecutive in corso;
8. di fare obbligo all'amministrazione ordinaria di riversare alla gestione straordinaria di liquidazione tutte le somme incassate, a valere sulla gestione dei residui attivi, dal giorno successivo alla data di dichiarazione di dissesto;
9. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa a cura della segreteria generale ai seguenti enti:
 - Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale
 - Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Palermo
 - Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana
 - Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana

- Tribunale Amministrativo Regionale sede di Palermo
 - Presidente del Tribunale competente territorialmente
 - Corte di Giustizia Tributaria di Palermo
 - Istituto Tesoriere del Comune di Ustica, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Agenzia di Ustica (PA)
 - Concessionari della riscossione
 - Stazione dei Carabinieri competente territorialmente;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio *on line* ai sensi dell'art. 124 del TUEL e di notificarlo al Sindaco del Comune di Ustica, al Segretario dell'Ente, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione contabile e ai Responsabili dei settori del Comune.

Ustica, 21 luglio 2023

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Dott. Giovan Battista Montemaggiore

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Ustica www.comune.ustica.pa.it, sezione "Albo Pretorio" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, del d.lgs. n. 267/2000.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Ustica www.comune.ustica.pa.it, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia
